



## COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

Lavis, 01 aprile 2019

### AVVISO DI GARA

#### PER LA CONCESSIONE DEL BENE PUBBLICO PATRIMONIALE INDISPONIBILE "BAR PARCO URBANO" E L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE

**TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**02 MAGGIO 2019 ORE 12.00**

### IL SEGRETARIO COMUNALE

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 96 di data 28/03/2019, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati gli elaborati relativi alla gara in oggetto,

### RENDE NOTO

che il Comune di Lavis esperisce una gara pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della L.P. 19.07.1990 n. 23 per la concessione del bene pubblico indisponibile "BAR PARCO URBANO" e l'affidamento della gestione delle strutture sportive annesse.

### 1. OGGETTO DELLA GESTIONE

Sono oggetto del contratto i beni immobili individuati in catasto dalla p.ed. 1444, C.C. Lavis di seguito elencati come da allegata planimetria:

- locale bar e spazi di pertinenza
- 2 campi da tennis in terra battuta
- spogliatoi

Fanno parte inoltre della gestione i mobili e le attrezzature presenti in loco e dati in consegna all'inizio della gestione o come aggiornato durante il corso di essa.

Si precisa che è in fase di predisposizione l'Attestato di Prestazione Energetica del locale bar.

### 2. NORME DI RIFERIMENTO

La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e, per quanto in essa non previsto, da:

- L.P. n. 23 di data 19 luglio 1990 e ss.mm. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. di data 22 maggio 1991, n. 10-40;
- L.P. n. 9, di data 14 luglio 2000 "Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera";
- Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 74 dd. 24.09.1998;

- in quanto compatibili con le disposizioni della L.P. 23/1990 e ss.mm., e nei limiti espressamente richiamati, la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

### 3. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla partecipazione alla gara le persone fisiche, le imprese individuali, le società commerciali, cooperative e consorzi, enti o associazioni, raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o da costituirsi ai sensi dell'art. 24 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m, aventi i requisiti previsti dal bando come di seguito specificati:

- Possesso dei requisiti professionali e morali di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e s.m. e all'art. 71 del D.lgs 26.03.2010 n. 59 e s.m. Secondo l'interpretazione del Ministero dello sviluppo economico (risoluzione 61559/2010) può ritenersi requisito valido, ai fini della qualificazione professionale, anche il possesso dell'iscrizione al registro esercenti commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 04.07.2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), c) dell'art. 12 comma 2 del D.M. 04.08.1988 n. 375 (tabelle I, VI, VII,-II, III, IV, V-VIII).
- Possesso dei requisiti generali per la partecipazione a procedure di affidamento e stipulazione di contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.lgs 18.04.2016 n. 50;

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

##### **Art. 5 L.P. 14.07.2000 N. 9**

##### ***Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività***

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento all'eventuale preposto, è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). (omissis).

##### **Articolo 71 D.lgs 26.03.2010 n. 59**

##### **Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza [non detentive];

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena

si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

**5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.**

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in **possesso di uno dei seguenti requisiti professionali**:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

**6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.**

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

## **Articolo 80 D.lgs 18.04.2016 n. 50**

### **Motivi di esclusione**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo [444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli [416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo [74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'articolo [291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'articolo [260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli [317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'articolo [2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24](#);

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo [67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

**3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.**

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo [48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. **Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.** Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

**b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;**

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo [9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo [17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo [17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](#), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo [4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo [2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli [20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Il soggetto che presenti offerta per società da costituire dovrà fornire **apposita dichiarazione contenente impegno espresso alla costituzione** della stessa entro i termini stabiliti dall'amministrazione in seguito all'aggiudicazione e comunque entro e non oltre la data di inizio del contratto.

**I Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI) da costituirsi dovranno produrre**, all'atto della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese con indicazione dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti. La dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese/società che vorranno costituire il raggruppamento. In caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, le imprese facenti parte del raggruppamento devono costituire il raggruppamento temporaneo di imprese in forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico contenente le prescrizioni previste dall'art. 24 della L.P. 19.07.1990 n. 23.

**I Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI) già costituite dovranno produrre**, all'atto della presentazione dell'offerta, mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, in forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico. Il mandato così conferito dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti clausole:

- che le imprese si sono costituite in raggruppamento per la partecipazione alla gara;
- che tutte le imprese raggruppate sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune di Lavis;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del comune di Lavis;
- che il mandatario ha nei riguardi del Comune di Lavis la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni ed atti inerenti il contratto fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà del comune di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

#### 4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate da apposita commissione, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

**La prima seduta pubblica si terrà presso la sede municipale il giorno 06 MAGGIO 2019 alle ore 10.00.** Delle ulteriori fasi ed ogni altra informazione in merito alla procedura saranno rese note attraverso il sito internet del Comune di Lavis all'indirizzo:

<http://www.comune.lavis.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori/bando-gestione-bar-parco-urbano-e-annesse-strutture>.

L'aggiudicazione avverrà a seguito di espletamento di asta pubblica da effettuarsi ai sensi dell'art. 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti elementi:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| A) OFFERTA TECNICA           | 80         |
| B) OFFERTA ECONOMICA         | 20         |
| <b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO</b> | <b>100</b> |

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice in base alle indicazioni fornite dai concorrenti secondo i seguenti elementi atti a valutare il progetto di utilizzo dell'impianto, l'esperienza, le competenze.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | parziale | totale     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>OFFERTA TECNICA (tot. 80 punti così distribuiti)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |
| <b>1) Progetto di utilizzo delle strutture e di sviluppo di attività di animazione e ricreazione, avuto particolare riguardo agli adolescenti ed ai giovani, agli anziani ed alle famiglie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | <b>50</b>  |
| <b>1a)</b> Nella valutazione della proposta verranno considerati, in via esemplificativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le modalità di gestione delle strutture (ad esempio: orari di apertura);</li> <li>- i servizi garantiti per favorire l'accoglienza, l'intrattenimento e la socializzazione tra gli utenti;</li> <li>- le iniziative di animazione, sportive e ricreative che si intendono realizzare (in particolare per quanto concerne le modalità organizzative, la quantità, la periodicità, la durata, i soggetti cui saranno rivolte, la gratuità o l'eventuale quantificazione dell'onere a carico dei partecipanti, ecc.);</li> <li>- le modalità di coinvolgimento dell'utenza nella programmazione delle attività e di mediazione degli eventuali conflitti tra le varie categorie di utenti.</li> </ul> | 40       |            |
| <b>1b)</b> impiego nella gestione di giovani di età compresa tra i 18 ei 29 anni<br>1 persona = 5<br>2 persone = 8<br>3 o più persone = 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10       |            |
| <b>2) Esperienze lavorative attinenti con l'attività di gestione prevista -</b><br><b>Per la verifica del requisito soggettivo, si farà riferimento al titolare dell'impresa in caso di imprese individuali, al legale rappresentante nel caso di società o associazioni e a tutti i soggetti fisici nominativamente indicati che materialmente e di fatto prenderanno parte alla gestione e che si impegnano in tal senso.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | <b>15</b>  |
| <b>2a)</b> anni di esperienza nella gestione di impianti sportivi-ricreativi<br>peso: 0,5 per stagione/anno per un numero massimo di 10 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        |            |
| <b>2b)</b> anni di esperienza nella gestione di bar/locali pubblici<br>peso: 0,5 per stagione/anno per un numero massimo di 10 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5        |            |
| <b>2c)</b> progetti sportivi, educativi, culturali realizzati negli ultimi 5 anni<br>(da valutare in relazione a soggetti coinvolti, durata, impegno organizzativo richiesto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |            |
| <b>2d)</b> organizzazione titolare di certificazione Family Friendly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2        |            |
| <b>3) Titoli o diplomi attinenti con l'attività di gestione prevista (valutabili solo con indicazione della durata del corso di studi)</b><br><b>Per la verifica del requisito soggettivo, si farà riferimento al titolare dell'impresa in caso di imprese individuali, al legale rappresentante nel caso di società o associazioni e a tutti i soggetti fisici nominativamente indicati che materialmente e di fatto prenderanno parte alla gestione e che si impegnano in tal senso.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | <b>15</b>  |
| <b>3a)</b> titoli di studio e/o attestati di qualifica sportiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        |            |
| <b>3b)</b> titoli di studio e/o attestati nel campo artistico/culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        |            |
| <b>3c)</b> titoli di studio e/o attestati per la gestione di pubblici esercizi, qualora non costituiscano requisito professionale necessario per la partecipazione alla gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |            |
| <b>3d)</b> titoli di studio e/o attestati di attività socio-assistenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        |            |
| <b>OFFERTA ECONOMICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | <b>20</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>100</b> |

Poiché gli elementi indicati nel progetto di utilizzo dell'impianto sub n. 1a) e 1b) comportano attribuzione di punteggio utile ai fini dell'affidamento della gestione, il soggetto gestore avrà l'obbligo di metterli concretamente in atto, presentando annualmente idoneo rendiconto come previsto dall'art. 6 del capitolato speciale. La mancata attuazione, anche parziale, del progetto di utilizzo, costituisce causa di risoluzione per inadempimento del contratto come previsto dall'art. 16 del capitolato speciale.

Il **punteggio economico** verrà attribuito assegnando il punteggio massimo al soggetto che avrà presentato il migliore prezzo offerto, espresso in aumento rispetto alla base d'asta fissata in € 500,00/annui. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio risultante dalla seguente formula:

$$\text{punteggio da attribuire all'offerta} = 20 \times \frac{\text{offerta presa in esame}}{\text{offerta più alta}}$$

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

**Saranno ammesse solo offerte economiche in aumento rispetto alla base d'asta; non saranno ammesse offerte economiche parziali, alternative o condizionate.**

L'offerta economica dovrà essere espressa al netto dell'IVA e si intende valida per tutto il periodo del contratto secondo quanto previsto nell'allegato disciplinare. I candidati rimangono vincolati alla propria offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove il contratto venga stipulato oltre tale termine, quest'ultima potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.

#### 5. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

È previsto il sopralluogo obbligatorio al sito per presa visione dello stato dei luoghi. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante del concorrente o da suo delegato (delega scritta). Per le società da costituire la visita è effettuata dal soggetto individuato come futuro legale rappresentante. È necessario prenotare la visita con appuntamento telefonico in municipio (0461-248163 / 0461-248111), **fino al 26 aprile 2019**. A fine visita sarà rilasciata, a cura dell'incaricato comunale, l'attestazione di visita: copia di tale attestazione dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta dell'offerta, unitamente a tutta la documentazione amministrativa richiesta.

#### 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre

**le ore 12.00 del giorno 02 MAGGIO 2019**

esclusivamente al seguente indirizzo:

**Comune di Lavis, via Matteotti n. 45 - 38015 LAVIS (TN)**

Eventuali offerte pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. **Sull'esterno della busta si deve scrivere in forma leggibile:**

- per le persone fisiche il nominativo del mittente con numero telefonico e indirizzo mail ordinaria o PEC per eventuali comunicazioni antecedenti l'apertura delle buste;

- per le persone giuridiche il nominativo del legale rappresentante e il numero telefonico e indirizzo mail ordinaria o PEC della società;
- per le società non ancora costituite il nominativo di tutti i futuri soci con rispettivi recapiti telefonici e indirizzo mail ordinaria o PEC;
- per i raggruppamenti temporanei di impresa (costituiti o da costituirsi) la denominazione di tutte le imprese del raggruppamento con i rispettivi legali rappresentanti e il numero telefonico e indirizzo mail ordinaria o PEC del soggetto individuato come capogruppo
- nonché la seguente dicitura:

**OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL BENE PUBBLICO INDISPONIBILE “BAR PARCO URBANO” E L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE**

Il plico può essere trasmesso in uno dei seguenti modi:

- mediante **consegna diretta** all’ufficio protocollo, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell’ora del ricevimento. Per la consegna delle offerte, l’ufficio è aperto nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.30. Martedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
- mediante corrieri specializzati;

Ai fini della partecipazione alla gara faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Il recapito tempestivo del plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa amministrazione esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile. Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle stesse, anche qualora spedite mediante raccomandata A.R. consegnata all’ufficio postale o all’ufficio accettante entro il termine di scadenza.

Si precisa, inoltre che:

- oltre il termine stabilito non potrà essere presentata alcuna altra offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
- la presentazione dell’offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell’offerente fino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l’Amministrazione.
- l’offerta non sarà presa in considerazione se condizionata, generica o mancante di alcuni degli elementi richiesti.
- si darà luogo alla gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La busta (plico d’invio) dovrà contenere, **pena l’esclusione dalla gara**:

1. **Allegato A** al presente bando contenente le dichiarazioni dei requisiti di ordine generale nonché i requisiti di ordine morale e professionale per la partecipazione alla gara (ed eventuale dichiarazione d’impegno a costituire raggruppamento temporaneo di imprese con mandato speciale unitario con rappresentanza a favore dell’impresa individuata come capogruppo). I requisiti di cui all’allegato A devono essere posseduti per l’intera durata del contratto, pena la risoluzione dello stesso.
2. **Allegato B** al presente bando contenente l’offerta economica. **Pena l’esclusione dalla gara l’offerta economica dovrà essere inserita in busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e separata dalla restante documentazione amministrativa.** La busta chiusa, riportante la dicitura “offerta economica” dovrà quindi essere inserita nel plico contenente la restante documentazione amministrativa;
3. **Allegato C** al presente bando contenente l’attestazione di sopralluogo
4. **Allegato D** al presente bando contenente l’offerta tecnica

5. **Capitolato speciale**, sottoscritto dall'offerente se persona fisica, dal legale rappresentante se società/consorzio/associazione già costituiti, da tutti i partecipanti per le società/RTI da costituire;
6. **Mandato speciale unitario** (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito)
7. **Dichiarazione di impegno** irrevocabile alla costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese (in caso di RTI da costituirsi)

**I modelli A, B, C, e D vanno intesi come fac simile di dichiarazione eventualmente integrabile dagli offerenti con le dichiarazioni ritenute opportune.**

Eventuali chiarimenti e informazioni a carattere procedurale e tecnico in merito alla gara dovranno essere formulati esclusivamente in forma scritta e inviati all'indirizzo [pec.comunelavis@legalmail.it](mailto:pec.comunelavis@legalmail.it) entro e non oltre le **ore 12.00 del 18 aprile 2019**.

Responsabile del procedimento è il Capo Settore Affari generali dott.ssa Silvia Franchini.

Le risposte ai quesiti formulati che a giudizio dell'amministrazione siano ritenuti di interesse generale, nonché eventuali ulteriori informazioni di carattere generale, saranno pubblicate sul sito del comune almeno quattro giorni prima del termine di presentazione delle offerte a condizione che i quesiti siano stati formulati in tempo utile.

## **7. VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il comune di Lavis procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'eventuale riscontro di difformità è causa di decadenza dall'aggiudicazione, impregiudicate eventuali responsabilità di ordine penale a carico del dichiarante ai sensi del DPR 445/2000.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni. Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo con spese contrattuali e fiscali, compresa l'imposta di registro, a carico dell'aggiudicatario

La stipulazione del contratto è subordinata ai seguenti adempimenti:

- a) costituzione della cauzione nella misura di € 2.000,00 - costituita come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale;
- b) costituzione del deposito spese contrattuali nella misura e nei termini che saranno indicati.

## **8. ULTERIORI INFORMAZIONI**

Tutti gli atti di gara possono essere consultati e scaricati dal sito internet del Comune di Lavis [www.comune.lavis.tn.it](http://www.comune.lavis.tn.it) al seguente link <http://www.comune.lavis.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori/bando-gestione-bar-parco-urbano-e-annesse-strutture>

oppure possono essere consultati e/o ritirati in copia presso l'ufficio contratti del Comune di Lavis (tel. 0461-248163 – dott.ssa Erica Pintarelli) nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.30. Martedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

Il presente bando di gara è pubblicato all'albo comunale di Lavis nonché sul sito internet del comune di Lavis al link sopra indicato.

## 9. TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che il Decreto 30/09/2003 n. 196 come modificato con D.Lgs 101/2018 in attuazione del Regolamento 201/679/Ue ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Sono trattati dati personali ordinari, dati profilo online, dati giudiziari, dati finanziari.

**Titolare del trattamento è il Comune di Lavis, con sede a Lavis Via G.Matteotti, 45 (e.mail [info@comunelavis.it](mailto:info@comunelavis.it), sito internet [www.comune.lavis.tn.it](http://www.comune.lavis.tn.it)**

**Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it)), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)**

### **Finalità del trattamento dei dati e base giuridica**

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: svolgimento delle procedure di affidamento in oggetto nello svolgimento di una funzione di interesse pubblico.

### **Modalità del trattamento**

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

### **I dati possono essere:**

- comunicati ad altri soggetti, pubblici, per il monitoraggio delle procedure dei contratti pubblici secondo la normativa vigente;
- oggetto di pubblicazione in base a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici;
- oggetto di trasferimento all'estero, limitatamente alla pubblicazione sul sito internet delle graduatorie dei soggetti affidatari dell'incarico

### **I dati possono essere conosciuti**

dal Responsabile del procedimento o dagli incaricati del Servizio Segreteria, oltre che dal Segretario generale.

**I dati sono conservati** per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

**Il conferimento dei dati** ha natura obbligatoria per quanto riguarda lo svolgimento della procedura.

### **Non fornire i dati comporta**

non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Segretario generale possa procedere agli inviti per la gara negoziata.

### **I diritti dell'interessato sono:**

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

**Allegati:**

- allegato A modello per le dichiarazioni di partecipazione;
- allegato B modello per la presentazione dell'offerta economica;
- allegato C attestazione sopralluogo;
- allegato D modello offerta tecnica;
- capitolato speciale (da restituire sottoscritto);
- planimetria.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Mariano Carlini

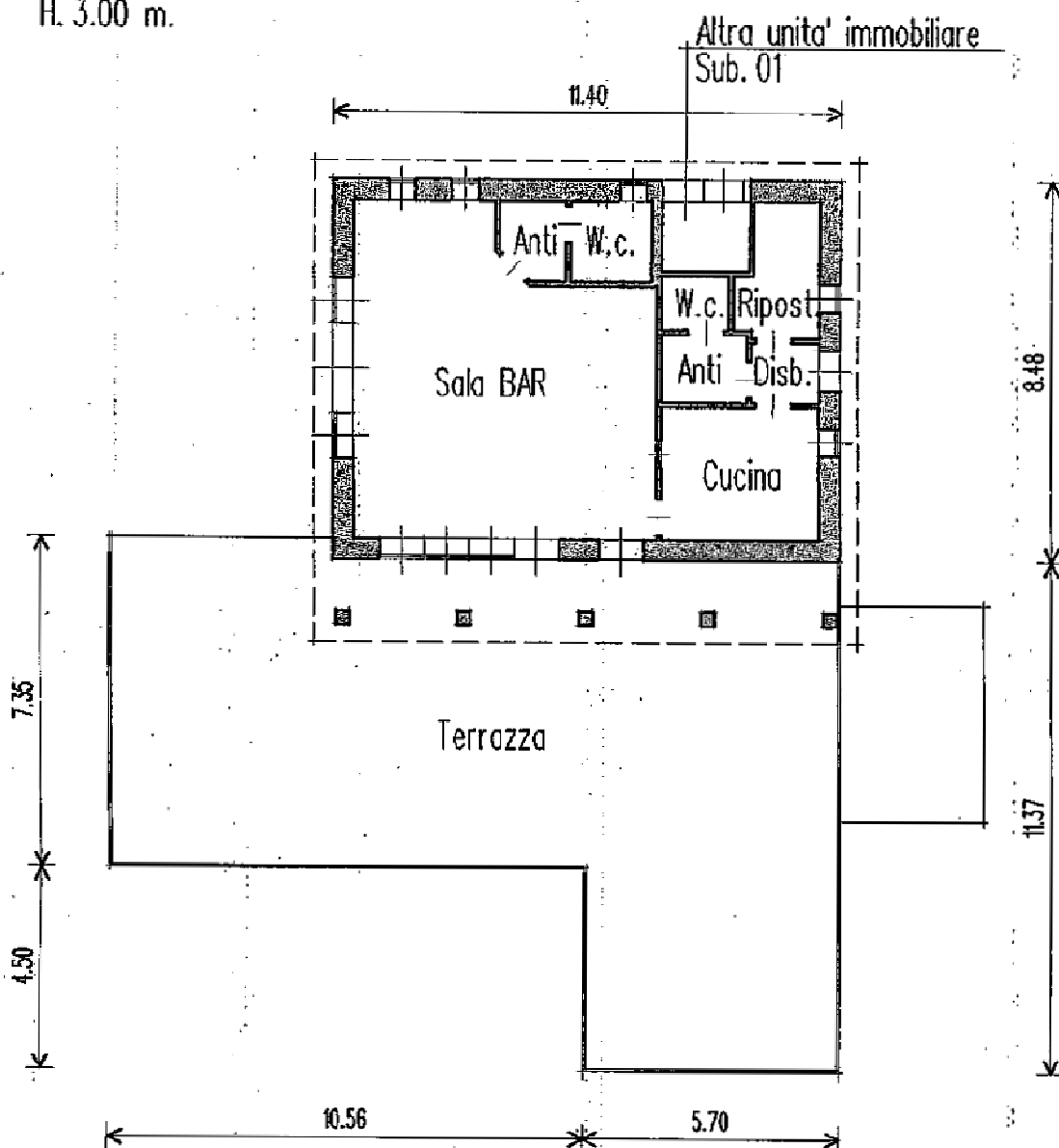
Questa nota se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile

C\_E500 - C\_E500 - 1 - 2019-04-01 - 0008498

# PIANO TERRA

H. 3.00 m.



C\_E500 - C\_E500 - 1 - 2019-04-01 - 0008498